05 / BRAND STORICI • MODELLO CONTRATTUALE

Accordo di riservatezza (NDA)

Modello bilaterale per trattative aventi ad oggetto la possibile cessione, acquisizione o valorizzazione di un'azienda, di un ramo o di un marchio.

MODELLO CONTRATTUALE DA ADATTARE: bozza informativa, non sostituisce la revisione di un avvocato, notaio o consulente competente. Le parti devono verificare forma, validità ed effetti di ciascuna clausola.

Campi tra [parentesi] da completare. Scegliere esplicitamente le clausole opzionali. Il presente modello non realizza una cessione né attribuisce diritti sul marchio.

Parti e scopo

Data e luogo [data], [luogo]

Parte A [ragione sociale / nome], [codice fiscale / P.IVA], [sede], [legale rappresentante]

Parte B [ragione sociale / nome], [codice fiscale / P.IVA], [sede], [legale rappresentante]

Operazione ipotizzata [cessione d'azienda / ramo / marchio / quote / licenza], avente oggetto [descrizione]

Le Parti intendono esplorare esclusivamente la fattibilità dell'operazione sopra descritta ("Operazione"), senza assumere obbligo di concluderla. Poiché ciascuna Parte può comunicare dati riservati all'altra, convengono quanto segue.

Art. 1 — Informazioni riservate

Sono "Informazioni Riservate" le informazioni non pubbliche comunicate in forma scritta, elettronica, orale o tramite accesso a data room, che siano identificate come riservate o che per natura e contesto debbano ragionevolmente essere considerate tali: piani commerciali, bilanci, condizioni clienti/fornitori, formule produttive, know-how, documenti su marchi e licenze, contratti, processi, strategia, valutazioni e perfino l'esistenza delle trattative, se non pubblicamente nota.

Art. 2 — Eccezioni

Non rientrano nella riservatezza le informazioni che la Parte ricevente dimostri: (i) già pubbliche senza propria violazione; (ii) già legittimamente conosciute prima della divulgazione; (iii) ricevute lecitamente da terzi non vincolati; (iv) sviluppate indipendentemente senza uso di Informazioni Riservate. L'onere della prova delle eccezioni resta alla Parte che le invoca.

Art. 3 — Finalità e divieti d'uso

La Parte ricevente userà le Informazioni Riservate esclusivamente per analizzare, negoziare e valutare l'Operazione; non le userà per concorrere, contattare o acquisire clienti, replicare formule, sfruttare segni distintivi o aggirare la Parte divulgante. È vietata qualunque pubblicazione o comunicazione a terzi, salvo quanto previsto dall'articolo seguente.

Art. 4 — Destinatari ammessi e misure di tutela

La divulgazione è consentita soltanto a amministratori, dipendenti, finanziatori e professionisti che abbiano un effettivo bisogno di conoscere e siano vincolati a riservatezza almeno equivalente, nel rispetto delle norme applicabili. La Parte ricevente risponde dei propri destinatari secondo legge e si impegna a controllare accessi, copie e inoltri, adottando misure di sicurezza proporzionate.

Art. 5 — Divieto di contatti non autorizzati (opzionale)

[OPZIONE DA VALUTARE CON UN LEGALE] Per [6] mesi, salvo consenso scritto della Parte divulgante, la Parte ricevente evita contatti finalizzati a ottenere informazioni relative all'Operazione direttamente da [clienti strategici / fornitori / dipendenti] individuati nominativamente e conosciuti esclusivamente grazie alla due diligence. Restano esclusi rapporti già esistenti e attività indipendenti documentabili. Ambito, durata e legittimità devono essere valutati prima dell'uso.

Art. 6 — Dati personali e accessi graduali

Le Parti trattano soltanto dati personali pertinenti e necessari, secondo i ruoli privacy realmente assunti e la normativa applicabile. Nessuna disposizione di questo NDA costituisce, da sola, base giuridica per trasferire indiscriminatamente dati di dipendenti, clienti o fornitori. Prima di scambiare dataset personali, le Parti valutano minimizzazione, pseudonimizzazione, informative, sicurezza, base giuridica ed eventuale accordo distinto, se necessario.

Art. 7 — Comunicazioni obbligatorie

Se una divulgazione è imposta da legge o ordine di autorità competente, la Parte ricevente, ove lecito, informa tempestivamente l'altra Parte, limita la divulgazione a quanto richiesto e coopera per ottenere protezioni ragionevoli.

Art. 8 — Proprietà e assenza di garanzie

Le Informazioni Riservate restano nella titolarità dei legittimi aventi diritto. Non viene concessa alcuna licenza su marchi, copyright, brevetti o segreti commerciali. Salvo dolo o obblighi inderogabili di legge, la divulgazione preliminare non equivale a dichiarazione contrattuale di completezza o accuratezza dei dati: eventuali garanzie saranno negoziate nei contratti definitivi.

Art. 9 — Restituzione o cancellazione

Entro [15] giorni dalla richiesta scritta, la Parte ricevente restituisce o elimina i documenti e le copie ragionevolmente controllabili, salvo esemplari la cui conservazione sia richiesta da obblighi legali, regole professionali o backup non immediatamente accessibili: tali copie restano soggette agli obblighi di riservatezza fino alla cancellazione ordinaria.

Art. 10 — Durata

L'NDA entra in vigore alla sottoscrizione. Gli obblighi di riservatezza sopravvivono per [36] mesi dall'ultima divulgazione; per i segreti commerciali tutelabili ai sensi di legge, la protezione perdura fintanto che ne ricorrano i presupposti legali. Il recesso dalle trattative è libero salvo obblighi assunti separatamente.

Art. 11 — Violazioni e rimedi

Ogni Parte può chiedere tutela e risarcimento nei limiti di legge, provando i presupposti applicabili. Non è prevista alcuna penale automatica nel presente modello. Eventuali penali, divieti aggiuntivi o limitazioni di responsabilità richiedono negoziazione e revisione legale specifica.

Art. 12 — Legge applicabile e controversie

Legge applicabile: [italiana, se appropriata]. Foro o metodo di risoluzione: [indicare dopo verifica dell'assetto delle Parti, della materia e delle norme inderogabili]. Eventuali modifiche devono essere scritte e sottoscritte dai rappresentanti autorizzati.

Sottoscrizione

Parte A	Parte B
[nome / funzione] _____ Data: []	[nome / funzione] _____ Data: []

Allegato A — Protocollo di divulgazione progressiva

Fase	Materiali tipici	Controllo
1. Primo contatto	Teaser anonimo, metriche aggregate.	Verifica identità e pertinenza dell'interlocutore.
2. NDA sottoscritto	Scheda riservata, licenze e contratti essenziali redatti.	Nomi utenti e accessi con tracciamento.
3. Due diligence	Bilanci, contratti selezionati, IP, personale minimizzato.	Data room, logging, limitazione download.
4. Firma e closing	Originali e documenti completi se necessari.	Professionisti, titoli e consensi validati.

Allegato B — Registro dei documenti comunicati

Data / ID	Descrizione del documento	Destinatario / permessi
[]	[Contratto, bilancio, registro, ecc.]	[Nome autorizzato / sola lettura]
[]	[Contratto, bilancio, registro, ecc.]	[Nome autorizzato / sola lettura]
[]	[Contratto, bilancio, registro, ecc.]	[Nome autorizzato / sola lettura]
[]	[Contratto, bilancio, registro, ecc.]	[Nome autorizzato / sola lettura]

Amministratore della data room [Nominativo e ruolo]

Data chiusura accessi [gg/mm/aaaa]

ATTENZIONE: per la cessione d'azienda, occorrono eventuali formalità e atti separati. Il NDA protegge informazioni; non trasferisce azienda, marchio o lavoratori.

Fonti e riferimenti per la verifica

Verificato al 04.11.2026. Controllare la versione vigente e il caso concreto prima di utilizzare i modelli.

- D.lgs. 30/2005, Codice della proprietà industriale — apri fonte
- Codice civile, art. 2556 (trasferimento d'azienda) — apri fonte
- Codice civile, art. 2112 (rapporti di lavoro nel trasferimento) — apri fonte